



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

All. 1

**AVVISO
FONDO DI SOLIDARIETÀ 2024**

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il fondo è destinato a sostenere gli studenti dell'Università di Siena che si trovano in situazioni personali o familiari di disagio, anche temporaneamente; il fondo rappresenta altresì un aiuto straordinario per affrontare circostanze imprevedibili che comportano un cambiamento improvviso delle condizioni personali o familiari.
2. Il beneficio concesso con il fondo di solidarietà è un'esenzione parziale o totale dal pagamento delle tasse – comprese eventuali indennità di mora - ad esclusione della tassa regionale del Diritto allo Studio Universitario e del bollo virtuale previsti dalla normativa vigente. Non è in alcun modo possibile rimborsare tasse e/o more già pagate.
3. L'esenzione totale o parziale si riferisce al pagamento delle tasse dell'a.a. 2023-2024 e a eventuali tasse arretrate fino all'a.a. 2018-2019 compreso.

Art. 2 – Destinatari

1. Possono fare richiesta di accesso al fondo gli studenti dell'Università di Siena iscritti ai corsi laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.
2. L'importo delle tasse per il quale si può richiedere l'esonero è quello presente sulla propria area riservata della Segreteria on line alla data di scadenza del bando. Il candidato è quindi personalmente tenuto a verificare tale importo esclusivamente in riferimento a quanto non ancora pagato.
3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le situazioni per le quali è possibile presentare domanda di accesso al fondo di solidarietà:
 - a. malattia studente/genitore/altro componente del nucleo familiare;
 - b. incidente o intervento chirurgico di rilievo subito dallo studente/genitore/altro componente del nucleo familiare;
 - c. decesso di un componente del nucleo familiare o fratelli non conviventi;
 - d. licenziamento/disoccupazione/cassa integrazione di un genitore o di altro componente del nucleo familiare;
 - e. situazione economica familiare difficoltosa (es: divorzio, separazione, ecc)
 - f. perdita dell'immobile di residenza a seguito di procedimento giudiziario di recupero coatto di crediti;
 - g. zona di residenza colpita da eventi sismici e/o da calamità naturali, purché l'immobile di residenza sia stato dichiarato inagibile;
 - h. disabilità compresa tra il 50% e il 65%, come stabilito dall'art. 21 comma 2 del Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena – a.a. 2022/2023.

Art. 3 – Modalità per la presentazione della domanda e termini di scadenza

1. La domanda si effettua a partire **dalle ore 12.00 di martedì 27 febbraio 2024 fino alle ore 12:00 di giovedì 21 marzo 2024**, esclusivamente accedendo all'area riservata della piattaforma Segreteria on line (<https://segreteriaonline.unisi.it>) – Incentivi, premi, borse e sottoscrizioni; non vengono accettate domande inviate con altre modalità.
2. Alla candidatura è necessario allegare i seguenti file:



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- a) **Modulo di domanda (all. A) debitamente compilato e firmato (file scansionato o immagine da foto)**
- b) **Lettera (all. B) indirizzata alla Commissione e documentazione che comprova le gravi ragioni personali, familiari o finanziarie sopravvenute (il file della lettera e della documentazione deve essere unico). La lettera dovrà illustrare in modo conciso ma esaustivo le motivazioni di richiesta dell'esonero.**
3. A conferma dell'avvenuto invio della candidatura, è **necessario e obbligatorio effettuare la "stampa ricevuta definitiva" (valida per la candidatura al bando) SENZA LA STAMPA DEFINITIVA SI È ESCLUSI DAL BANDO**; la ricevuta non deve essere né consegnata né spedita all'Ufficio borse e incentivi allo studio.
4. Qualora la stampa definitiva non fosse completa (per motivazioni tecniche dovute al sistema informatico), farà comunque **fede la data dell'email che il candidato riceverà automaticamente** una volta conclusa la procedura di invio della candidatura.

Art. 4 – Commissione e valutazione delle domande

1. Le domande sono valutate da apposita Commissione nominata dal Rettore con apposito provvedimento e presieduta dalla Delegata del rettore ai servizi agli studenti.
2. La presidente di Commissione può richiedere la presenza della Delegata per le politiche di inclusione ed equità qualora presentino domanda gli studenti di cui all'art. 2 comma 3 lettera i.
3. Il fondo ha carattere di straordinarietà e di non ricorrenza: la Commissione può quindi valutare di non concedere il fondo nel caso in cui lo studente lo abbia già ottenuto precedentemente.
4. La Commissione può valutare di non concedere il fondo nel caso in cui lo studente sia destinatario nello stesso anno accademico di altri benefici da parte dell'Ateneo, di altri enti pubblici o privati.
5. La Commissione può valutare di non concedere il fondo nel caso in cui lo studente sia già in possesso di titolo universitario di pari livello.
6. La Commissione tiene conto del profitto negli esami sostenuti, del merito, nonché dell'effettivo bisogno dello studente in relazione alla possibilità di concludere gli studi.
7. La Commissione tiene conto di eventuali disabilità riconosciute nel corso dell'a.a. anche con percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 21 comma 2 del Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena – a.a. 2022/2023.
8. La Commissione può richiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della valutazione.

Art. 5 – Trattamento e tutela dei dati personali

1. 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Università di Siena esclusivamente per fini istituzionali e, nello specifico, per le finalità di presentazione della candidatura per il presente bando nel massimo rispetto dei principi sanciti dall'art 5 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e, in generale, di quanto definito dal Regolamento UE e dal d.lgs. n. 196/2013 Codice privacy.
2. 2. Il Titolare del trattamento dati è l'Università di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore pro tempore dell'Università di Siena (e-mail: rettore@unisi.it; PEC: rettore@pec.unisipec.it). In base al Regolamento dell'Università di Siena sul trattamento dei dati personali (D.R. rep. 56/2022 prot. 14879 del 13/01/2022), la Designata al trattamento è la Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service (e-mail: fondo.solidarieta@unisi.it);
3. 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del rapporto necessario per l'attribuzione del beneficio, per cui l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione;
4. 4. In qualità di "Interessato al trattamento" potrà esercitare nei confronti dell'Università di Siena tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del Regolamento europeo rivolgendosi alla Designata al trattamento



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

o al Titolare del trattamento. Ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it;

5. L'informativa di dettaglio sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagina: www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy.
6. al fondo di solidarietà 2024.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. La responsabile del procedimento è individuata nella responsabile dell'Ufficio borse e incentivi allo studio (anna.majuri@unisi.it).
2. Il bando è consultabile nell'albo on-line di Ateneo e all'indirizzo: <https://www.unisi.it/borse>.
3. Per ogni informazione è possibile contattare l'Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato all'indirizzo: fondo.solidarieta@unisi.it

ALLEGATI

- 1) Modulo di domanda (Allegato A)
- 2) Lettera alla Commissione (Allegato B)